COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO - MESSI

DETERMINAZIONE N. 812
del 11/12/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA CON I COMUNI DI SUZZARA E MOTTEGGIANA 2024.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:
- il D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009";
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 12/6/2023 di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2023 – 2025 e del Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/6/2023 di approvazione del Peg 2023 – 2025 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 27/6/2023 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 – 2025;
- il Decreto Sindacale 13 del 29/12/2022 di incarico alla sottoscritta dall'1/1/2023 sino al 31/12/2023 quale titolare di Posizione Organizzativa del settore Amministrativo;

Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29/7/2019 con la quale è stata approvata la convezione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Suzzara, comune capofila (50,00% del tempo lavoro) classe 1°B; Porto Mantovano (39% del tempo lavoro); Motteggiana (11% del tempo lavoro);
- la convenzione che all'art. 6 dispone: "La convenzione di Segreteria tra i Comuni di Suzzara, Porto Mantovano e Motteggiana, fatto salvo quanto di seguito previsto ha durata di cinque anni decorrenti, dal recepimento della presente convenzione da parte dell'organo di gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali. La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente: a) consensualmente tra le parti, previa adozione di apposito atto deliberativo dal consiglio comunale di ciascuno dei tre enti; b) su richiesta di uno dei tre Enti, con preavviso di almeno 60 giorni, previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio comunale. In occasione del rinnovo degli organi di governo a seguito di elezioni amministrative, oltre all'ipotesi di cui alla precedente lett. b), il Sindaco del Comune capofila, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati, può procedere ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.P.R. 465/1997" (art. 15 comma 2 del D.P.R. 465/1997: Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato);
- la nota prot. 11190 del 4/9/2019 dell'Organo di gestione dell'Albo Segretari;

Ricordato che:

- entro 120 giorni dall'avvenuto insediamento (ma non prima di 60 giorni) il Sindaco può nominare un nuovo segretario comunale. Scaduto tale termine, il segretario in carica nominato dal precedente Sindaco risulta confermato; il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 TUEL; salvo quanto disposto dall'art. 100 TUEL, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato (art. 99, TUEL);

Premesso che la scadenza della convenzione di segreteria sulla base di quanto sopra riportato avverrà il 3/9/2024, ma si ritiene prudenziale impegnare la spesa fino al 30 settembre 2024 onde dar modo alla nuova amministrazione dar corso a quanto previsto dall'art. 99 TUEL;

Considerato che:
- è necessario impegnare la spesa da rimborsare al comune di Suzzara per il periodo dal 1/1/2024 - 30/9/2024;
- la retribuzione di risultato viene pagata direttamente da ciascun ente convenzionato;

DETERMINA

1. **Di impegnare** sul bilancio 2023-2025, annualità 2024 la spesa per il servizio di segreteria dal 1/1/2024 al 30/9/2024 a favore del Comune di Suzzara per € 36.156,54 come segue:
   competenze euro **25.095,93** al codice di bilancio 101000100 stipendi ed altri assegni al Personale Serv. Amm. annualità 2024
   contributi euro **8.927,46** al codice di bilancio 101000200 oneri previdenziali serv amm. annualità 2024
   irap euro **2.133,15** al codice di bilancio 104250270 imposte e tasse segreteria generale annualità 2024

2. Di dare atto che trattasi di spese ammesse ai sensi dell'art. 183 co. 6 del D. lgs. 267/2000 in quanto connesse a contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo.

Lì, 11/12/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)